



## FERIE . . . QUANDO LA FANTASIA SUPERA LA LEGGE !

La circolare 154/2010 dell'11 marzo contiene gravi affermazioni che contraddicono quanto prevedono la legge e il CCNL.

1. **Ferie arretrate** - Il Dlgs 213/2004 stabilisce che, mentre due settimane di ferie devono essere godute nell'anno di maturazione, il lavoratore può optare per la fruizione delle altre entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Quanto sopra rappresenta il corretto comportamento cui sono tenuti tutti i dipendenti. La pretesa aziendale di far fruire le ferie entro la fine dell'anno in corso è un atto di arroganza, come pure è assurda l'ipotesi che sia il responsabile a stabilire unilateralmente il periodo di ferie per i propri collaboratori.

1. **Ex festività** - L'art 50 del CCNL in merito alle Ex festività prevede: *"Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell'anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita nell'anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell'anno successivo"*.

Nella circolare si lascia invece intendere che i giorni di Ex festività debbano essere fruiti nel corso dell'anno; inoltre nell'Allegato 1 (Policy ferie) pur richiamando il rispetto del CCNL non si fa alcun cenno alla possibilità che hanno i lavoratori di optare per il pagamento di tali giornate.

2. **Festività civili coincidenti con la domenica** - L'Art 48 del CCNL prevede che: *"... l'impresa ha facoltà di riconoscere, d'intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio"*.

Pertanto la circolare, nel paragrafo in cui prevede, senza alcuna intesa con il lavoratore, un giorno aggiuntivo di ex festività per tutti in quanto il 25 aprile cade di domenica, è chiaramente in contraddizione con il CCNL.

PERTANTO, CONTRARIAMENTE A QUANTO COMUNICATO DALL'AZIENDA

- Le ferie arretrate vanno fruiti nei tempi previsti dalla legge e quelle non fruiti **NON** possono essere assegnate d'ufficio, ma vanno sempre concordate con il Lavoratore.
- **NON** è obbligatorio fruire delle ex festività in quanto, se non fruiti nell'anno di pertinenza, saranno monetizzate.
- Per la festività del 25 aprile 2010 è possibile un ulteriore giorno aggiuntivo di ex festività o in alternativa, a scelta del lavoratore, la monetizzazione.

Ricordiamo inoltre che il CCNL prevede che: "I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall'impresa, confermati al lavoratore/ lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l'impresa ed il lavoratore/lavoratrice"  
"L'impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi".

11 marzo 2010

**Fabi, Fiba CISL, Sinfub, UGL, Uilca - Banca Fideuram S.p.A.**